

COMUNE DI BARRALI



COMUNE DI BARRALI

C.A.P. 09040

PROVINCIA DI CAGLIARI

Via Cagliari n°9

Tel. 070/9802631 -- FAX 9802535

E-MAIL – barrali@tiscali.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI

TITOLO I - Oggetto della concessione

Art. 1) Oggetto della concessione e procedura di affidamento

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione a terzi della gestione globale della Comunità integrata per anziani, con sede a Barrali, in fase di completamento, destinata ad accogliere anziani autosufficienti e non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio e che necessitano di assistenza continuativa.

La Comunità potrà accogliere, anche con carattere di temporaneità, soggetti bisognosi di prima accoglienza e di pronto intervento per fronteggiare emergenze personali e familiari.

La scelta del concessionario avviene mediante gara ad evidenza pubblica, con procedura aperta, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs n.163/2006.

Trattandosi di servizi alla persona di cui all'Allegato II B del D. Lgs 163/2006 si applica esclusivamente la disciplina prevista dagli articoli richiamati dall'art. 20 del D.Lgs. 163/2006. Si applicheranno altri articoli del Codice dei Contratti Pubblici solo in quanto espressamente richiamati dagli atti di gara.

Art. 2 Descrizione dell'immobile

Il Comune di Barrali per lo svolgimento del servizio cede in concessione la struttura di proprietà, sita in Via Berlinguer, nello stato di fatto e diritto in cui si trova.

La struttura, priva di barriere architettoniche, è ubicata nel centro abitato ed è composta come da planimetrie allegata al presente Capitolato (all. "A"), riportante le destinazioni d'uso dei singoli locali.

La struttura oltre ad esser dotata di tutti gli arredi e attrezzature necessarie è dotata dei seguenti impianti:

Per gli impianti elettrici normali e speciali:

- linee elettriche principali di alimentazione dell'edificio e degli impianti;
- quadri elettrici;
- impianti elettrici interni;
- impianto di illuminazione esterna dei percorsi di accesso e del piazzale;
- impianti speciali di chiamata, dati e telefono;
- travi testaletto;
- impianto ascensore montalettighe.

Per l'impianto idrico sanitario:

- impianto di pressurizzazione idrica contenuto in apposito locale tecnico;
- riserva idrica interrata;

Per l'alimentazione del gas combustibile:

- linee di alimentazione e dei collettori terminali per il collegamento agli impianti di cucina e di centrale termica.

Per l'impianto di riscaldamento e condizionamento:

- gruppo termofrigorifero a ciclo reversibile a pompa di calore;
- centrale termica completa a gas GPL per il riscaldamento con scaldasalviette e la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria;
- unità terminali in ambiente, mobiletti ventilconvettori, e unità di trattamento aria primaria;
- circuiti idronici completi, linee elettriche di alimentazione e di regolazione per il completo funzionamento degli impianti.

Art. 3) Capacità ricettiva (attuale e potenziale)

La concessione viene consentita allo scopo di favorire, prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni mediche ed infermieristiche programmate per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere degli anziani o soggetti ospitati.

La capacità ricettiva massima è di 16 posti letto.

Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa per la revoca della concessione.

Art. 4) Finanziamento della gestione

Il concessionario per la gestione della struttura farà affidamento sui proventi dell'attività svolta, derivanti dalla riscossione di rette, provvidenze e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale in materia, nonché dagli introiti per le attività previste ai punti 3,4,5 e 6 dell'art. 11 del regolamento di funzionamento.

Art. 5) Durata della concessione e canone

La concessione ha durata di anni dieci con decorrenza dal verbale di consegna dell'immobile.

La consegna verrà effettuata entro il mese di marzo 2016.

La gestione dovrà essere attivata entro 60 giorni dalla data di consegna della struttura. Tale termine potrà essere prorogato, previa esplicita e motivata richiesta, dall'Amministrazione comunale.

Entro tale termine, il concessionario dovrà avere concluso tutte le procedure amministrative per l'avvio dell'attività, e aver espletato gli adempimenti previsti dall'art.12 del presente capitolato.

Il concessionario, corrisponderà all'Amministrazione Comunale un canone annuo, di euro 24.000,00, maggiorato dell'offerta effettuata in sede di gara, da versare in forma pecuniaria, con rate trimestrali anticipate.

Per il primo anno di attività, per favorire l'avviamento del nuovo servizio, verrà applicato un canone annuo agevolato di Euro 12.000,00 più la percentuale di rialzo offerta in sede di gara, da versare in rate trimestrali posticipate.

Art. 6 Consegna dell'immobile

Qualora il Comune non rispetti il termine di marzo 2016 per la consegna dell'immobile, il concessionario avrà diritto di recesso.

Art. 7 Base di appalto della concessione

La base d'appalto della concessione del servizio è pari all'ammontare delle rette mensili per 16 ospiti calcolate per un periodo di anni 10 (€ 3.744.000,00).

Art. 8 - Tariffe

Le rette di ricovero a carico dell'utenza, adeguate all'offerta migliorativa risultante dalla gara ad evidenza pubblica, non potranno essere superiori ad un importo giornaliero massimo di € 65,00 (comprensivo di IVA) La predetta retta, su richiesta del concessionario e previa approvazione da parte del Comune, potrà subire modifiche a decorrere dal 3° anno successivo all'avvio della gestione con le seguenti modalità:

□ adeguamento della retta per la parte di natura alberghiera e dei costi generali (esclusi i soli costi relativi al personale) in base al 100% delle variazioni ISTAT-FOI. Il valore percentuale della quota parte della predetta retta è determinato, per l'intera durata contrattuale, nella misura del 25,24% della retta complessiva.

□ adeguamento della retta per la parte di natura socio assistenziale in base agli aumenti del costo del lavoro previsto dal CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario - assistenziale e di inserimento lavorativo.

Art. 9 - Soggetti utilizzatori e modalità di ammissione

L'accesso alla struttura residenziale è di competenza del Concessionario che provvederà in base a specifica graduatoria, salvo gli inserimenti disposti tramite il Servizio Sociale del Comune, dando priorità ai residenti nel Comune di Barrali secondo le modalità previste dall'art.6 del regolamento di funzionamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5/11/2014.

La modulistica utile all'accesso verrà definita dal concessionario.

Art. 10 - Regolamento interno e carta dei servizi

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare la struttura in modo corretto e nel rispetto del Regolamento interno di funzionamento da predisporre ai sensi dell'art. 11, del D.P.G.R. 12/89 integrato e modificato dal D.P.G.R. 145/90, da presentare in sede di gara.

E' facoltà del Concedente richiedere, in qualsiasi momento ed in presenza di motivate necessità, una revisione di tale regolamento.

Il Concessionario dovrà inoltre adottare la carta dei servizi in conformità alle disposizioni fissate dall'art. 39 della legge regionale 23/12/2005, n. 23.

Art. 11) Verbali di consistenza e consegna dell'impianto

Il Concessionario del servizio assume la gestione dell'immobile, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna da redigersi successivamente alla stipula del contratto di concessione alla presenza dei funzionari del Comune ed il Concessionario. I verbali sopra citati dovranno essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni durante il rapporto di concessione.

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione della struttura diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti.

Eventuali modifiche tese al miglioramento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate.

Ogni miglioria sarà a beneficio dell'Amministrazione senza diritto ad alcun risarcimento fatta eccezione di quelle previste dal successivo art. 31 del presente capitolato lett. a), b), c) , d) .

Art. 12) Utenze

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla volturazione dei contratti di energia elettrica, acqua potabile, di gasolio e quant'altro necessario alla corretta gestione, nonché al pagamento degli oneri relativi ai consumi.

Eventuali nuove utenze e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente autorizzati, essere conformi alle vigenti normative di sicurezza ed essere intestate comunque al Concessionario.

Art. 13) Scadenza della concessione e riconsegna dell'Impianto

Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, tutte le opere, le migliorie apportate agli impianti, le attrezzature fisse realizzate o acquistate dal Concessionario diverranno di proprietà del Comune senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario medesimo fatta eccezione di quelle previste dal successivo art. 31 del presente capitolato lett. a), b), c) , d) .

Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione programmata, avrà il dovere di riconsegnare a fine contratto il fabbricato, impianti, arredi ed attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d'uso), e risponderà per l'eventuale mancanza di tutti o parte di essi. Verrà all'uopo redatto verbale di riconsegna del fabbricato e delle attrezzature accertato in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento, ed il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Art. 14) Cessione del servizio.

Il concessionario non potrà subappaltare i servizi assunti, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto. La eventuale collaborazione con imprese terze non potrà riguardare i servizi socio assistenziali, ma dovrà essere limitata allo svolgimento di attività strumentali al funzionamento del servizio. Di tali collaborazioni dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 15) Rinuncia all'affidamento del servizio

Qualora il Concessionario non intenda accettare l'affidamento del servizio, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16) Recesso.

Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile allo stesso.

Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali ed imprevedibili cause, tra le quali la mancata consegna dell'immobile da parte dell'amministrazione comunale entro il termine stabilito dall'art. 5 del presente capitolato.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di Raccomandata A/R o PEC all'Amministrazione Comunale almeno 180 giorni prima.

Art. 17) Sostituzione dell'impresa aggiudicataria

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Concessionario a causa di risoluzione del contratto o di rinuncia all'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di aggiudicare l'incarico alla Ditta seconda classificata, e via via a quelle successive, qualora sussistano le condizioni, ovvero mediante affidamento a terzi.

Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati a titolo di risarcimento danno alla Ditta risultata precedentemente aggiudicataria.

Art. 18) Vincolo giuridico

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione concedente non assumerà verso di questi alcun obbligo se non successivamente alla valutazione

effettuata dai competenti organi comunali ed allorché tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

La proposta progettuale, prodotta in fase di offerta, deve ritenersi parte integrante del contratto.

Ove nel termine fissato nell'apposito invito, il Soggetto affidatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative in vigore, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione potrà procedere all'affidamento della gestione alla successiva ditta migliore offerente e sempre che l'offerta di quest'ultima sia ritenuta valida.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento della gestione come previste dalla normativa vigente in materia.

TITOLO II - Oneri inerenti il contratto

Art. 19) Assicurazioni

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d'irregolarità o carenza delle prestazioni.

Il concessionario assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell'esercizio del servizio, qualunque ne sia l'entità e la causa, ed è responsabile dei danni che possono subire persone e cose, all'interno o fuori dei locali della Struttura, per fatti od attività connessi con l'esecuzione servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza diritti di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale.

Il Concessionario dovrà stipulare e depositare in Comune, prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) e RCO, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale assunto, da tirocinanti o da volontari operanti nella struttura:

- RCT con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00;
- RCO con un massimale per sinistro e per anno non inferiore € 1.200.000,00.

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante l'esecuzione del servizio, nonché dei danni arrecati a persone o cose appartenenti, direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d'impresa; a tale titolo, l'appaltatore è obbligato a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi pretesa o molestia e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi, pertanto tale polizza dovrà esonerare il Comune da ogni responsabilità per morte, infortunio e danni che dalla gestione dei servizi dovessero derivare agli utenti e ai prestatori di lavoro comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali nessuna esclusa.

Il contratto di assicurazione deve prevedere che la compagnia assicurativa provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione, da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, RCVT e RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto.

Relativamente alla polizza RCT/RCO/RC dovranno

essere rese espressamente operanti – a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Qualora il Comune, in corso di contratto, dovesse riscuotere, anche solo in parte, la cauzione, questa dovrà essere integrata a cura dell'appaltatore, che dovrà provvedervi, a propria cura e spese, entro e non oltre i successivi 15 giorni.

Il Comune potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno. E' facoltà del Comune adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio l'importo di cui sopra dovrà essere integrato o, comunque, dovrà essere prorogata la validità della cauzione. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall'appaltatore. Le imprese concorrenti dovranno produrre una cauzione definitiva mediante:

a. Fideiussione bancaria con previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operabilità a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché deve essere inserito l'impegno da parte del fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione;

b. Polizza assicurativa con previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operabilità a semplice richiesta della stazione appaltante nonché deve essere inserito l'impegno da parte dell'assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione.

Il Concessionario dovrà produrre tale cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse pagare per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o di cattiva esecuzione dei servizi. Gli interessi delle somme spetteranno comunque al Comune. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione della quale l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi, entro 20 giorni dalla richiesta, in caso di mancata reintegrazione nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale potrà reintegrarla d'ufficio, prelevando l'importo necessario dalla successiva rata mensile del corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice e provvedendo al versamento presso la tesoreria comunale.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale e sarà restituito al termine dello stesso, semprechè non risultino a carico della ditta inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione, per lo svincolo della cauzione sarà necessario il visto della regolare esecuzione del servizio rilasciata dal responsabile del servizio sociale comunale.

Nei casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge o dal presente capitolato, per inadempienza da parte dell'impresa appaltatrice, l'Amministrazione Comunale incamererà la cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni azione legale nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione e l'acquisizione della

cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20) Spese, imposte, tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico del Concessionario.

TITOLO III Controllo sull'operato del concessionario - penali

Art. 21) Controllo

Ai sensi dell'art. 38 della L.R: 23/2005, l'Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione del servizio e sulla manutenzione programmata della struttura, verificando la rispondenza del servizio prestato con le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il controllo potrà essere effettuato in qualsiasi momento, senza preavviso, in forma diretta o attraverso l'ausilio di incaricati. In sede di controllo, il concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria, e risponde direttamente all'Amministrazione Comunale dell'esatto e corretto adempimento della gestione. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre il diritto di effettuare i necessari controlli e riscontri sull'applicazione del CCNL di categoria a tutte le figure professionali impiegate nel servizio, dipendenti e soci.

Ove siano riscontrati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione delle norme di legge, o di regolamento, o di contratto, il Comune provvederà alla contestazione degli addebiti, assegnando al concessionario un congruo termine per le controdeduzioni. Se il Concessionario non provvede a giustificarsi nei termini assegnati, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 23; fatta salva la denuncia alle autorità competenti qualora il fatto costituisca reato.

Art. 22) Rilievi e procedimenti di applicazione delle penalità

I rilievi mossi ai sensi del precedente art. 21, sono tempestivamente, e comunque non oltre i dieci giorni feriali dall'accertamento, contestati formalmente al Concessionario per posta elettronica certificata; nell'atto di contestazione viene assegnato un congruo termine non inferiore a dieci giorni per le controdeduzioni. Se entro il termine assegnato, il Concessionario non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal presente Capitolato.

Art. 23) Principio di trasparenza

In attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità, il concessionario è tenuto ad esporre il Regolamento di gestione e funzionamento interno della struttura, e la carta dei servizi a disposizione degli utenti del servizio e delle autorità preposte al controllo.

Art. 24) Penali previste

Ogni inadempienza rilevata ad obblighi derivanti dalla concessione, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

1. Per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione programmata o dei servizi previsti dal capitolato o previsti nell'offerta, entro i termini di esecuzione richiesti a seguito di formale diffida, verrà applicata una penale di € 500,00(euro cinquecento/00).
2. Per ogni mancato aggiornamento delle schede di manutenzione una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00);

3. Per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di € 500,00 (€uro cinquecento/00) fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dagli organi competenti.
4. Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti richiedenti, una penale € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni singolo caso.
5. Per comportamento non adeguato del personale nei confronti degli utenti del servizio o verso i Funzionari del Comune incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario, una penale di € 200,00 (euro duecento/00).
6. Per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, una penale di € 100,00 (euro cento/00).

TITOLO IV - RISOLUZIONE –RECESSO-DECADENZA

Articolo 25 - Risoluzione contrattuale

Il contratto può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- (1) mancata presa in consegna della struttura nei termini prescritti;
- (2) mancato inizio attività nei termini prescritti ;
- (3) mancato utilizzo di personale munito delle specifiche abilitazioni per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato;
- (4) esecuzione di attività e/o interventi sulla struttura non autorizzati dal Comune;
- (5) presenza nella struttura di personale "non in regola" in base alla vigente normativa in materia di assunzioni;
- (6) inadempienze degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato nella struttura;
- (7) gravi inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
- (8) mancata revisione degli impianti tecnologici secondo la vigente normativa;
- (9) inadempienze in materia di sicurezza in generale;
- (10) applicazione di sanzioni in materia igienico-sanitaria in generale;
- (11) mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
- (12) violazione del divieto di subconcessione;
- (13) interruzioni e/o abbandono del servizio;
- (14) messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione (costrizioni, maltrattamenti, vessazioni, abbandono etc);
- (15) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- (16) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute ;
- (17) morosità protratta e ripetuta nel pagamento del canone di concessione ;

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.

Nei suddetti casi, il Comune comunicherà al Concessionario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni. Qualora il Concessionario non fornisca giustificazioni entro il termine assegnato o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili è facoltà del Concedente risolvere il contratto.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati,

assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

In caso di risoluzione, il Comune provvederà all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26 - Facoltà di recesso

Il Comune si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (a) giusta causa;
- (b) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (1) sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Concessionario;
- (2) il Concessionario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- (3) sia accertata a carico del Concessionario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

La comunicazione di recesso anticipata da parte del Concedente al Concessionario deve essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente.

In caso di recesso il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 27) Decadenza dalla concessione

Il Concessionario decade dalla concessione della gestione quando nei suoi confronti sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni o il verificarsi di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Art.28) Foro competente

Tutte le controversie che possono sorgere nell'interpretazione contrattuale ed attuazione della presente concessione, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice ordinario Foro competente di Cagliari ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

TITOLO V Manutenzioni

Art. 29) Gestione e manutenzione della struttura e delle aree pertinenziali.

A) MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l'arco temporale della concessione, all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.

Nella manutenzione ordinaria, da effettuarsi secondo le procedure e modalità previste dalla vigente normativa e comunque in modo tale da assicurare la regolare funzionalità della struttura rientrano gli interventi indicati nel Piano di Manutenzione dell'Opera redatto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.5 ottobre 2010, n° 207, contenuto nel Progetto Esecutivo dei lavori di Completamento funzionale della struttura, approvato con determinazione del Servizio Tecnico N° 156 del 09.12.2014, ed in particolare nel Programma di Manutenzione Sottoprogramma degli Interventi allegato in copia al presente atto sotto la lett.B .

Il Concessionario ha l'obbligo di individuare e nominare a proprie spese il responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 ed a darne comunicazione al Concedente, nonché a richiedere per gli stessi le visite periodiche di legge all'Ente di competenza;

Il Concessionario dovrà, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 162/99 affidare la manutenzione dell'impianto di ascensore "a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata".

Il Concessionario relativamente all'esercizio dell'impianto di condizionamento dovrà adottare tutte le procedure e misure previste nel D.P.R n° 43 del 27.01.2012, nei Regolamenti CE 842/2006, CE 1516/2007, e dotarsi di libretto di impianto in conformità al D.M. 10.02.2014.

B) AREE ESTERNE

opere a verde: comprendenti l'irrigazione dei prati, la semina, la manutenzione ed il taglio delle superfici erbose, la potatura degli alberi, degli arbusti, delle siepi, quando necessario e con mezzi adeguati.

manutenzione delle recinzioni: comprendenti i trattamenti anti aggressivi dalla ruggine delle parti in ferro (ringhiere, cancelli).

Le prestazioni manutentive sopra indicate, e tutte le altre, se pur non esplicitamente menzionate, si rendano necessarie per il mantenimento della piena efficienza dell'organismo edilizio o l'adeguamento dello stesso alle normative ed adempimenti tecnici

Art. 30) Verifiche gestionali – Rendiconto

Entro la fine di ogni anno di concessione, il Concessionario presenta al Comune dettagliata relazione illustrativa, corredata da opportuni dati statistici, sull'andamento gestionale, e sui risultati ottenuti. La relazione deve indicare tutti i suggerimenti utili al perseguimento delle finalità sociali evidenziando le eventuali collaborazioni poste in essere alla realizzazione delle attività da altri soggetti e l'eventuale servizio reso dal volontariato.

Il Concessionario deve inoltre evidenziare le modalità ed i criteri adottati per l'attuazione di propria competenza degli obblighi, segnalando parallelamente eventuali interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale necessari per l'adeguamento o la conservazione dell'immobile.

TITOLO VI Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

Art. 31) Obblighi

Sono a carico del Comune Concedente:

a) gli interventi di adeguamento strutturale a prescrizioni di legge o regolamenti intervenute successivamente all'affidamento della concessione; .

- b) gli interventi per danni conseguenti ad eventi definiti calamitosi;
- c) tutti gli oneri finanziari relativi alle opere di manutenzione straordinaria, intendendo con ciò tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti dell'edificio o degli impianti, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza del Concessionario nell'esecuzione delle operazioni di ordinaria manutenzione, oppure per inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Concessionario stesso o terzi fornitori.
- d) oneri assicurativi e fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile;
- e) E' obbligo del Concessionario attivare tutte le procedure per l'autorizzazione al funzionamento della struttura, come da normativa nazionale e regionale vigente.

TITOLO VII - Prevenzione, sicurezza, antinfortunistica.

Art. 32) Rispetto normativa vigente

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D. Lgs. N. 81/2008.

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che non si reputano sussistere costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario (che saranno indicati nel piano economico finanziario allegato all'offerta). Per tutti gli altri rischi, è obbligo per il concessionario elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi o, ove ricorra il caso, presentare autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/08, comunicando al Comune ogni eventuale aggiornamento e provvedendo all'attuazione delle misure di sicurezza ivi previste necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Il Concessionario assicura altresì la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza, nonché le prescrizioni per garantire la corretta gestione della sicurezza antincendio.

Art. 33) Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Concessionario inoltre deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.

TITOLO VIII Gestione del servizio

Art.34) Metodologia di intervento

La Concessione della gestione della struttura è finalizzata a garantire il benessere fisico-psichico e sociale degli anziani ospitati. Il Personale si deve rapportare con l'ospite, rispettando la sua riservatezza e la sua personalità, valorizzando la persona attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, etico e spirituale dell'Ospite. L'attività si deve

conformare il più possibile ai ritmi e alle abitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della comunità, garantendo altresì una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni. Devono essere attivati interventi idonei alla stimolazione e alla promozione della persona, soprattutto in riferimento all'alimentazione, all'igiene e come risposta ai bisogni psicosociali. L'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare i bisogni di rapporti sociali; favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali e di creatività dei soggetti, deve essere posta particolare attenzione alle esigenze dei soggetti non autosufficienti, attraverso interventi alla persona mirati al soddisfacimento delle necessità personali (igiene personale, bisogni fisiologici, ecc.) e deve essere posta anche particolare attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell'Utente, attraverso sia momenti di socializzazione "spontanea" tra gli ospiti stessi, con parenti e conoscenti, nonché con eventuali gruppi di volontariato, sia attraverso l'organizzazione di momenti di interazione con il contesto sociale circostante.

Art.35) Servizi compresi nella gestione

La gestione comprende:

a) servizi alla persona residente:

- . assistenza geriatrica e vigilanza degli ospiti 24 ore su 24, diurna e notturna, per tutta la durata della concessione;
- . assistenza alla persona nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- . ristorazione degli ospiti
- . lavaggio quotidiano e la sterilizzazione di tutta la biancheria degli ospiti, il lavaggio delle lenzuola con il relativo cambio, la stiratura di tutta la biancheria e l'eventuale rammendo.
- . trasporto e accompagnamento degli ospiti per visite mediche quando non sia possibile il coinvolgimento della rete parentale, nonché accompagnamento all'interno del paese per piccole commissioni;
- . comunicazione tempestiva al medico di famiglia dell'ospite o di guardia nei casi di assenza, nel caso si presentasse la necessità dell'intervento medico. Nei casi di ricovero il concessionario e per lui il personale incaricato in servizio avrà cura di avvisare immediatamente i familiari dell'ospite ; in caso di mancanza di rete parentale all'ospite dovrà essere garantita l'assistenza durante il ricovero ospedaliero;
- . programmazione di qualsiasi intervento assistenziale necessario al benessere dell'ospite;
- . attività di animazione e di socializzazione di gruppo e di singoli, stimolazione delle risorse residue personali dell'utente finalizzate anche alla gestione autonoma della giornata e della vita quotidiana;
- . la corretta applicazione delle prescrizioni mediche diagnostiche e terapeutiche;
- . collaborazione con eventuali presidi ospedalieri, ambulatoriali, anche quando l'anziano è ricoverato;
- . assistenza agli anziani malati ed in fase terminale in piena collaborazione con il servizio di assistenza domiciliare integrata;
- . vestizione delle salme e trasporto nella camera mortuaria;

c) servizio ristorazione:

- approvvigionamento derrate, preparazione, cottura in sito o consegna in asporto da centri di produzione pasti esterni. La distribuzione dovrà essere effettuata nell'apposita sala pranzo della struttura o nelle camere dell'ospite (colazione pranzo, merenda e cena);
- predisposizione di menu' plurisettimanali con piatti non ripetitivi, che prevedano la possibilità di alternative e rispettino le tradizioni gastronomiche locali;
- riassetto e pulizia dei locali cucina e delle sale da pranzo;
- lavaggio delle pentole, delle stoviglie e dei carrelli portavivande.

Il menù e le tabelle dietetiche dovranno essere approvati dall'A.S.L. competente, uniformarsi alle abitudini alimentari dell'Utenza, nel rispetto dei criteri dietetico-nutrizionali. In particolare dovrà

essere garantito un apposito menù per gli Ospiti in regime dietetico. (I pasti saranno preparati con il sistema della cucina tradizionale, che prevede esclusivamente l'impiego di prodotti alimentari, preferibilmente locali, di prima qualità, freschi. La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva competenza e responsabilità del concessionario, al quale sarà imputato ogni caso di riscontrata avaria delle derrate stesse).

Nella eventualità di divieto da parte dell'Ente dell'impiego di merci acquistate dal Concessionario e ritenute inadeguate, quest'ultimo dovrà provvedere all'immediato ritiro e sostituzione delle stesse. Tutte le attività del servizio di ristorazione dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 155/97 e s.m.i.. Il concessionario dovrà garantire la preparazione e/o somministrazione di pasti diversi da quelli previsti nella tabella dietetica ordinaria, a seguito di prescrizioni mediche, senza che ciò dia diritto a ulteriori compensi in aggiunta dell'importo previsto col presente capitolato. Il concessionario redigerà il Piano di Autocontrollo a norma del Decreto Legislativo n. 155/97 e garantirà che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti, avvalendosi dei principi sui cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici che viene denominato H.A.C.C.P. Il concessionario dovrà garantire idonea supervisione periodica mediante proprio specialista della ristorazione e consulenza dietologica.

Sono comprese nelle prestazioni di natura alberghiera a carico del Concessionario le seguenti prestazioni di pulizia, da effettuarsi con personale ed attrezzature adeguate:

d) servizio di pulizia:

Il servizio richiesto è articolato come segue:

a) operazioni a frequenza giornaliera, da effettuarsi unicamente nelle parti comuni dello stabile, come meglio evidenziate nell'allegata planimetria:

- . spolveratura a umido di mobili, arredi e suppellettili;
- . pulizia ed eliminazione delle macchie o impronte su entrambe le facce di porte, vetrate, specchi, interruttori, ecc.;
- . spazzatura a umido e successivo lavaggio di tutte le pavimentazioni;
- . pulizia di zerbini, passatoie, ecc;
- . spazzatura a umido e lavaggio delle scale;
- . deragnatura ove occorra;
- . lavatura e disinfezione di pavimenti, sanitari, rubinetterie e dei WC di pertinenza delle camere degli ospiti;
- . pulizia e disinfezione dei sanitari e rubinetterie e dei WC non di pertinenza delle camere degli ospiti;
- . spazzatura degli ingressi esterni e dei porticati;
- . spolveratura ed eventuale lavaggio corrimano e ringhiere.

b) operazioni a frequenza settimanale:

- . spazzatura dei cortili interni e delle verande.

c) operazioni a frequenza mensile:

- . lavaggio degli apparecchi telefonici;
- . lavaggio di tutte le superfici vetrate su tutte le facciate;
- . disincrostazione dei sanitari con opportuni prodotti;

d) operazioni a frequenza semestrale:

- . lavaggio di tutti gli apparecchi fissi di illuminazione, cassonetti, tapparelle, tende ;
- . lavaggio di tutti gli infissi e davanzali interni ed esterni;
- . trattamento a fondo di tutti i pavimenti;
- . lavaggio di tutte le superfici lavabili previo spostamento di tutti i mobili e le suppellettili.

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in ore tali da non arrecare disturbo agli utenti e alle attività nella comunità.

e) servizio di lavanderia stireria e guardaroba: Sono comprese nelle prestazioni di natura alberghiera a carico del Gestore, da effettuarsi con attrezzature e personale adeguati, l'effettuazione di un completo servizio di lavanderia, stireria e guardaroba.

Il servizio consiste nel lavaggio e nella stiratura dei capi di vestiario degli ospiti e di tutta la biancheria piana (lenzuola, traverse, asciugamani, tovaglie, tovaglioli ecc.) utilizzata nella struttura residenziale, da effettuarsi negli appositi locali attrezzati della stessa.

f) prestazioni sanitarie

L'assistenza sanitaria di base è garantita dal servizio sanitario nazionale erogato dalle ASL competenti per territorio mediante i medici di famiglia e i presidi sanitari. L'intervento della ASL, previo accordo con il personale e con il medico curante degli utenti sarà agevolato e accompagnato dagli operatori della ditta concessionaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa pieno ed esplicito riferimento alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L.R. n 23/2005, al regolamento di attuazione della stessa, finché in vigore, al D.P.G.R. n. 12/89, D.P.G.R. n. 145/90.

Il Servizio rivolto agli ospiti autosufficienti e non autosufficienti deve comprendere Assistenza infermieristica e somministrazione di farmaci se necessaria.

L'assistenza infermieristica deve essere fornita da personale abilitato.

Il Concessionario dovrà favorire il corretto espletamento del servizio infermieristico attraverso la propria organizzazione ed il personale, che agirà esclusivamente dietro indicazione del medico di medicina generale, rifletterà i requisiti previsti dalle norme di riferimento vigenti in materia, erogando: Assistenza infermieristica completa agli utenti ospiti della struttura. (secondo le esigenze degli ospiti ed indiscriminatamente per tutti gli ospiti presenti in struttura);

L'assistenza infermieristica è garantita dal Concessionario. Il numero degli Operatori deve essere tale da coprire l'esigenza anche durante i turni festivi;

g) servizio educativo e animazione

I programmi potranno essere collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. Le attività proposte devono costituire una opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona:

- bisogno di sicurezza (conoscenza, protezione, ordine e stabilità dell'ambiente);
- bisogno associativo (appartenenza al gruppo, accettazione e instaurazione di relazioni significative);
- bisogno di stima (di autonomia, affermazione, libertà, percezione del rispetto della propria identità).

L'attività dovrà essere articolata su 7 giorni fissi la settimana per almeno 25 ore.

Sarà cura del concessionario programmare ed organizzare eventi e manifestazioni all'interno della struttura che coinvolgano la comunità di Barrali, anche in collaborazione con l'amministrazione comunale, nonché con le Associazioni locali.

h) servizio religioso

Nella struttura residenziale dovrà essere assicurato il rispetto di ogni credo religioso. In particolare dovranno essere garantite funzioni di religione cattolica, prevedendo la celebrazione della santa messa la domenica.

i) servizio volontariato e tirocinanti

E' ammesso l'utilizzo all'interno della struttura residenziale di volontari e tirocinanti.

La collaborazione dei volontari, di ambo i sessi, è autorizzata previa:

- loro informazione sui compiti specifici a cui possono essere destinati;
- sottoscrizione di apposita convenzione;
- adozione di una assicurazione specifica inerente la loro attività interna alla struttura residenziale.

E' altresì autorizzato l'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti pubblici, per le figure professionali di qualifica corrispondente a quelle operanti nel servizio stesso.

l) servizio di derattizzazione e disinfestazione

Il servizio dovrà essere eseguito nei locali interni e nelle aree esterne con una programmazione degli interventi da articolare in sede di gara.

m) raccolta rifiuti

Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e al loro conferimento secondo quanto stabilito dal Comune di Barrali, con procedura porta a porta secondo i giorni stabiliti dal calendario comunale. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere allo smaltimento dei rifiuti sanitari e degli oli esausti, tramite ditte specializzate nel settore.

Art. 36 - Servizi aggiuntivi

E' data facoltà al Concessionario di svolgere all'interno della struttura attività economiche e servizi aggiuntivi da prevedere e dettagliare nel progetto offerto, compatibili con la gestione della "Comunità" e di interesse per il territorio.

I prezzi che il Concessionario intende applicare sulle attività economiche e sui servizi aggiuntivi proposti, dovranno essere indicati nel Progetto tecnico.

Art. 37 Estensione Servizio mensa

E' data facoltà al Concessionario di utilizzare la cucina anche per il confezionamento e la fornitura di pasti, svolgendo servizio di catering per soggetti terzi (scuole, strutture anziani e comuni etc.) entro il limite massimo di n. 100 pasti per linea produttiva

Art. 38) Personale

Per lo svolgimento dei servizi il Concessionario, dovrà fare riferimento agli standard vigenti in materia di personale e alle qualifiche riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Legislazione Nazionale e Regionale vigente, utilizzerà le figure professionali adeguate, garantendo che il rapporto numerico fra utenti e operatori sia coincidente con quanto stabilito dalla vigente legislazione.

Dovranno essere, in ogni caso garantite le seguenti professionalità:

- . Direttore
- . Educatore
- . Operatori socio sanitari (OSS/ADEST)
- . Infermiere
- . Operatori generici anche con mansioni di aiuto-cuoco
- . Cuoco (qualora si opti per la preparazione dei pasti nella struttura).

Le mansioni delle figure professionali saranno indicate in sede di gara dagli aspiranti alla gestione che potranno, in aggiunta a quelle indicate, individuare ulteriori figure professionali atte a garantire un miglior servizio.

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare anche alle eventuali future disposizioni normative che implicino adeguamento del personale. Tutte le prestazioni sono erogate dal Concessionario con proprio personale, adeguatamente preparato. Il Concessionario, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, è tenuta a trasmettere l'elenco nominativo del personale, copia conforme del titolo o attestato e i curriculum formativo professionale degli operatori incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con indicazione dei titoli di studio, servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro. I curricula dovranno essere corredati di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. Il Concessionario dovrà garantire l'aggiornamento professionale

del personale in servizio. Nella struttura dovrà tenersi apposito registro delle presenze giornaliera, timbrato e firmato in ogni pagina. Il personale della Ditta dovrà apporre la propria firma all'ingresso e all'uscita indicando l'orario relativo. In caso di assenza temporanea o definitiva, del personale previsto dal presente articolo la ditta si obbliga alla sostituzione immediata con una unità della stessa qualifica. Il Concessionario dovrà dare comunicazione dell'avvenuta sostituzione, per iscritto all'Amministrazione e, comunicare altresì i/nominativi/o delle/a nuove/a unità lavorative/a e la relativa documentazione. L'attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, festivi compresi, deve essere inoltre garantita in qualsiasi momento la presenza di personale qualificato. Nei confronti del personale suddetto il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme contrattuali previste nel C.C.N.L. di categoria vigente e se esistenti degli integrativi territoriali aziendali, delle norme previdenziali, contributive ed assistenziali, e delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 626/94), antinfortunistiche vigenti. Resta escluso ogni rapporto diretto e di subordinazione fra l'Amministrazione e il personale incaricato dalla ditta. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa pieno ed esplicito riferimento alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L.R. n 23/2005, al regolamento di attuazione della stessa e, finché in vigore, al D.P.G.R. n. 12/89, D.P.G.R. n. 145/90.

Art. 39) - Condotta

Il Concessionario e il personale in servizio dovranno mantenere un contegno riguardoso, corretto e rispettoso della personalità, del vissuto di ogni ospite, anche nei casi più difficili.

Art. 40) – Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del Concessionario le spese per:

- . Il personale necessario per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali per il personale impiegato;
- . Aggiornamento professionale del personale in servizio;
- . Dotazione di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di pronto soccorso;
- . Acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie per la pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei beni in dotazione;
- . Acquisto generi alimentari, detersivi, materiali diversi per la cura della biancheria in generale;
- . Spese per il consumo di acqua, energia elettrica, telefono, gas in genere, gasolio per il riscaldamento, nonché le spese per la voltura dei contatori
- . Attrezzature e materiali per la manutenzione delle aree esterne e del verde;
- . Manutenzione ordinaria della struttura;
- . Assicurazione per responsabilità civile;
- . pubblicizzazione e promozione della struttura attraverso una corretta e capillare informazione dei servizi offerti;
- . Le spese connesse alla stipula del contratto.

Art. 41) – Oneri a carico degli utenti e Procedure per l'ammissione

Sono a carico degli utenti biancheria ed effetti personali; eventuale biancheria da letto e da bagno; materiale occorrente per la propria igiene personale, medicinali.

Le procedure per l'ammissione, nel rispetto delle prescrizioni previste nell'art.6 del regolamento di funzionamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 5/11/2014 dovranno essere dettagliatamente indicate nel Regolamento di gestione e funzionamento interno della struttura di cui dovrà dotarsi il concessionario.

All'avvio del servizio, dovrà essere data priorità di accesso ai cittadini residenti nel comune di Barrali, e a quelli che hanno trasferito la loro residenza in altro comune perché inseriti in strutture analoghe. Sarà cura del Comune di Barrali pubblicare un avviso pubblico affinché gli interessati presentino entro il termine convenuto apposita istanza per l'inserimento nella struttura. Decorso il termine dell'avviso di prelazione di cui sopra, tali soggetti, avranno la priorità di inserimento in struttura solo qualora si verificano disponibilità di posti letto.

TITOLO VIII Procedura di gara e affidamento del servizio

Art. 42) Criteri di ammissione

Ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2007, pubblicata sulla G.U. N. 111 del 15.5.2007 in sede di gara saranno presi in considerazione i seguenti criteri:

Per essere ammessi alla gara l'offerente dovrà dimostrare la propria potenzialità economica, finanziaria, professionale ed imprenditoriale. In particolare dovranno essere dimostrati i seguenti requisiti:

(Art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs 163/2006)

a) una referenza bancaria rilasciata da istituto di credito attestante che lo stesso intrattiene rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa all'attestazione degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla gara su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e datata con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte.

b) fatturato globale d'impresa relativa agli ultimi tre esercizi (2011 – 2012- 2013) per un importo non inferiore a € 850.000,00;

c) fatturato relativo all'attività oggetto dell'appalto, intendendosi per tale Case di riposo, Comunità protette, RSA e ogni altro servizio residenziale per anziani e/o non autosufficienti, relativa agli ultimi tre esercizi (2011 – 2012 - 2013) per un importo non inferiore a € 500.000,00.

d) aver gestito negli ultimi tre anni (2011-2012 -2013) un analogo servizio, intendendosi per tale Case di riposo, Comunità protette, RSA e ogni altro servizio residenziale per anziani e/o non autosufficienti, con valutazione positiva da parte della Committenza qualora si tratti di ente pubblico. Dovrà essere indicato l'importo della gestione, il periodo di svolgimento, il bacino di utenza, destinazione pubblica o privata;

Il sopra indicato requisito potrà essere dichiarato con autocertificazione redatta su apposito modulo allegato al bando di gara in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000.

Art. 43) Requisiti del concessionario

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara di cui al presente capitolato, salvo i limiti espressamente indicati dalle disposizioni vigenti, i concorrenti di cui all'art.34, comma 1) del D.Lgs n° 163/2006 e successive modificazioni, con le prescrizioni e i requisiti previsti ai successivi art. 35, 36, 37, 38, 39, del medesimo D.Lgs n° 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'U.E.

Art. 44) Modalità di affidamento del servizio

La concessione del servizio prevista dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 sarà affidata mediante sistema di procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 64 del Decreto Legislativo n. 163/2006 secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i criteri di valutazione riportati nel presente Capitolato e nel bando di gara.

Art 45) Aggiudicazione

All'aggiudicazione provvisoria seguirà la definitiva, una volta operati gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati e all'acquisizione degli elementi necessari alla stipula del contratto. Nei casi di rinuncia si procederà alle chiamate in ordine di graduatoria.

Art. 46) Modalità di partecipazione alla gara

Le modalità di partecipazione e gli adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l'ammissione alla gara, nonché termini di presentazione e la data sono dettagliatamente descritti nel Bando di Gara, disponibile presso gli uffici di segreteria negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo: www.comune.barrali.ca.it.

Art. 47) Valutazione delle offerte

La gara si terrà con il sistema della procedura aperta. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.

I concorrenti dovranno presentare un progetto che sarà valutato in relazione ai requisiti di qualità e prezzo. L'aggiudicazione avverrà per l'intero servizio e a favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto.

totale dei punti disponibili su **100** :

1. valutazione dell'offerta qualità pari a 70 punti

2. valutazione dell'offerta economica pari a 30 punti

PROGETTO TECNICO

Ai fini dell'attribuzione del punteggio i concorrenti dovranno produrre uno specifico progetto, raccordato espressamente con gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dal Comune, ed esplicitati negli articoli del capitolato speciale d'appalto.

I progetti dovranno essere elaborati sulla base degli elementi di valutazione sotto elencati e il concorrente produrrà tutta la documentazione atta a dimostrare quanto richiesto, la quale sarà oggetto di apposita valutazione e di attribuzione di punteggio, secondo la griglia di seguito specificata.

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte che risultino non soddisfacenti sotto il profilo qualitativo.

Il progetto che non consegue una valutazione di almeno 35/70 determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara e non sarà ammesso alla valutazione dell'offerta economica.

ORGANIZZAZIONE MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DA ESPLETARE NELLA STRUTTURA	punti
In coerenza con quanto richiesto dal capitolato, nel quale si illustrano l'organizzazione e le attività da svolgere, la ditta indicherà il funzionamento complessivo e dettagliato della struttura rilevando gli aspetti che rendono il progetto proposto, significativo rispetto alla funzionalità, efficienza, accoglienza e sostegno del benessere psico-fisico dell'ospite con riferimento:	26
- Metodologia e organizzazione del lavoro: descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento delle attività e di funzionamento della struttura;	5
- organizzazione del servizio socio-assistenziale;	8
- organizzazione del servizio infermieristico;	4
- organizzazione del servizio educativo, di animazione e socializzazione (<i>dovranno essere descritte le attività di ricreazione ed animazione – sia interne che esterne alla struttura – che si intendono attuare in favore degli ospiti (anche allo scopo di favorirne la socializzazione e l'integrazione con l'esterno) con l'indicazione, vincolante per l'offerente,</i>	7

<p>della periodicità e frequenza delle iniziative previste),</p> <p>- organizzazione del servizio di pulizia, sanificazione acque, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione ambienti (<i>piano di lavoro con riferimento ai servizi, all'organizzazione, agli orari di svolgimento in relazione alla vita all'interno della struttura, ai prodotti, alle attrezzature da utilizzare, ecc.</i>);</p>	2
<p>PRESTAZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO AI REQUISITI DEL CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>Saranno considerati elementi di qualità tesi al miglioramento della qualità di vita degli anziani e al miglioramento della qualità di gestione del servizio:</p> <p>- modalità organizzative rispetto alle prestazioni previste nel Regolamento di funzionamento all'art. 11 punti 3,4,5,6, estese anche a soggetti esterni alla struttura, con indicazione dei costi a carico dell'utenza 4</p> <p>- modalità di raccordo operativo con i servizi socio-sanitari con le risorse locali: 2</p> <p>associazioni, volontariato, ecc., esistenti sul territorio; 3</p> <p>- progetto educativo e di animazione; 1</p> <p>- misure atte a garantire il coinvolgimento delle famiglie; 1</p> <p>- carta dei Servizi; - sistema di presentazione del Servizio al cliente, di circolazione delle informazioni; 1</p> <p>- utilizzo di strumenti atti alla verifica e al controllo della qualità del servizio reso e al soddisfacimento dell'utenza; 2</p> <p>- Ulteriori proposte migliorative.</p>	punti 14
<p>ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Con riferimento al personale, descrivere:</p> <p>- <i>modello organizzativo, turni, mansionari, responsabilità direttiva e di coordinamento, modalità di sostituzione del personale, modalità di contenimento del turnover, ecc.</i>; 2</p> <p>- Qualificazione professionale del personale 2</p> <p>- altre figure professionali oltre quelle richieste nel capitolato per rispondere alle esigenze degli anziani; 2</p> <p>Assunzione di personale residente: verrà data una maggiore valutazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato 6</p>	punti 12
<p>SERVIZIO MENSA</p> <p>- organizzazione del servizio cucina/mensa (<i>descrizione di produzione e somministrazione pasti, proposta di menù articolato su quattro settimane estivo/invernale, proposte di diete specifiche per patologie, piano organizzativo delle persone impiegate, programma di autocontrollo HACCP, gestione della preparazione dei pasti, ecc.</i>) ;</p>	punti 5
<p>SERVIZIO MENSA</p> <p>Preparazione, cottura e confezionamento dei pasti in loco con utilizzo cucina della struttura. (Tale organizzazione dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data di avvio della concessione)</p>	punti 10

INTERVENTI PER IL BENESSERE DEGLI OSPITI	punti
In occasione degli interventi di manutenzione ordinaria della struttura (intesa come edificio ed area esterna di pertinenza nel suo insieme)	3
descrivere gli accorgimenti gestionali per la riduzione del disagio agli anziani.	2
-miglioramento della fruibilità degli spazi interni ed esterni, in relazione alla destinazione d'uso dei locali.	1
TOTALE	70

Sulla scorta del criterio di aggiudicazione su citato e dei punteggi che verranno assegnati, la Commissione incaricata dell'esame e della valutazione dei progetti-offerta, al termine dei propri lavori, proporrà la relativa graduatoria di merito.

In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica.

Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario; ottenuta così la media delle valutazioni dei commissari, sarà attribuito il massimo punteggio relativo allo specifico elemento di valutazione al concorrente che avrà ottenuto la media più alta, e gli altri punteggi saranno parametrati proporzionalmente ad esso .

B) L'OFFERTA ECONOMICA IN RIBASSO PER I SERVIZI (MAX PUNTI 15)

- Le Ditte partecipanti dovranno presentare un **ribasso** da esprimersi in percentuale ed in cifra assoluta netta sui seguenti prezzi base come dappresso articolato:

Tariffa giornaliera servizio residenziale pari a € **65,00/giorno**

La Commissione, per la valutazione dell'offerta economica relativa ai servizi, avrà a disposizione **15 punti** che verranno assegnati alla ditta che presenterà il ribasso più alto, mentre per le altre offerte il prezzo sarà determinato secondo la seguente formula:

Valutazione criterio proporzionale: formula:

ribasso percentuale ditta in esame x 15 (punteggio massimo)

ribasso percentuale più alto

Non sono ammesse offerte in aumento né offerte con il ribasso dello "0%" .

Il prezzo offerto, a partire dal terzo anno dall'aggiudicazione potrà essere incrementato annualmente dell'aumento ISTAT- FOI, correlato all'aumento del costo della vita, come indicato al TITOLO I art. 8 del Capitolato, con riferimento all'anno precedente.

C) L'OFFERTA ECONOMICA IN AUMENTO PER IL CANONE ANNUO (MAX PUNTI 15)

Alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più alta , espressa in percentuale, rispetto al canone annuo base di €. 24.000.00 (iva inclusa), verrà assegnato il punteggio massimo. Alle altre offerte il punteggio sarà determinato con il criterio proporzionale con l'applicazione della seguente formula:

rialzo percentuale ditta in esame x 15 (punteggio massimo)

rialzo percentuale più alto

Il prezzo offerto, a partire dal terzo anno dall'aggiudicazione potrà essere incrementato annualmente dell'aumento ISTAT- FOI

II PUNTEGGIO FINALE complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti ai punti A-B-C (elementi tecnici ed elementi economici); risulterà aggiudicataria provvisoria dell'appalto la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. E' onere della ditta produrre ogni informazione utile all'attribuzione del punteggio.

In caso di parità tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all'offerente che avrà offerto il maggior ribasso sulle tariffe giornaliere della retta, in caso di parità di ribasso si aggiudicherà alla ditta che avrà fatto la migliore offerta sul canone di concessione, e in caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.

Si precisa inoltre che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.

In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà valido quello a lei più favorevole.

L'Amministrazione si riserva inoltre di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'Art. 81 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Art. 48) Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria di €. 9.120,00 (pari al 2% dell'importo della concessione per n. 10 anni €. 228.000,00 x 2) , è da prestarsi all'atto della presentazione dell'offerta mediante: 1) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria riferita espressamente alla gara in oggetto, e indicante quale beneficiaria il Comune di Barrali, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta, contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante valida fino alla scadenza del servizio, nonché la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1975 del Codice Civile, nonché l'operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria presentata dalla ditta risultata aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, così come quelle presentate dagli altri concorrenti.

Art. 49) Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto d'appalto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, a titolo di cauzione, l'aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è pari al 10% dell'importo netto contrattuale, ed è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dall'eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la concessione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in oggetto, e indicante quale beneficiario il Comune di Barrali, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1975 del Codice Civile, nonché l'operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità dell'Impresa stessa nei loro confronti. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l'impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienza ai relativi obblighi, l'Amministrazione incamererà la cauzione.

Art. 50) Obblighi e responsabilità del concessionario

Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, il Concessionario deve:

- . comunicare all'Amministrazione, per iscritto, il nominativo del Referente, responsabile tecnico che possa agire in nome e per conto della Ditta ed al quale comunque, possa essere contestata o notificata qualunque disposizione di servizio;
- . contrarre le apposite polizze assicurative previste dall'art. 19 del Capitolato. Copia delle polizze dovrà essere depositata presso il Comune di Barrali, entro il termine comunicato all'aggiudicatario, pena la revoca dell'aggiudicazione;
- . prestare la cauzione definitiva di cui al precedente articolo . Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune di Barrali, entro il termine comunicato all'aggiudicatario, pena la revoca dell'aggiudicazione;
- . trasmettere l'elenco nominativo del personale e i curriculum formativo/professionale degli operatori incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con indicazione dei titoli di studio, servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro.
I curriculum dovranno essere corredati di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori,
- . comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza sul posto di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94,
- . trasmettere copia dell'atto costitutivo e dello Statuto della Ditta, con eventuali variazioni intervenute.
Entro 60 gg. dalla sottoscrizione del verbale il Concessionario deve:
Depositare, presso il Comune di Barrali il Piano di Autocontrollo – H.A.C.C.P., elaborato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 155/1997, i cui oneri diretti e indiretti sono ad esclusivo carico del Concessionario ;
Depositare copia del Piano di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.;
- . Effettuare la voltura delle utenze elettriche, acqua, gas, telefono.
- . Trasmettere all'Amministrazione, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 51) Rispetto Codice di Comportamento

Ai sensi dell'art. 2 del codice di comportamento del Comune di Barrali, approvato con Delibera della G.M. n. 4 del 24.01.2014, il Concessionario e i suoi collaboratori sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto Codice pubblicato sul sito del Comune di Barrali nella Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – codice disciplinare e codice di condotta

Art. 52) Contratto

La stipula del contratto avverrà entro i termini fissati dal Responsabile del servizio . Se l'appaltatore non fornisce la documentazione richiesta a convalida delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge o non si presenta alla stipulazione del contratto e non concorrono giusti motivi, tali da essere ritenuti dall'Amministrazione stessa validi per una stipula tardiva, questa possiede la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potrà, in questo caso, aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto: -il presente Capitolato d'appalto -l'offerta gestionale presentata dalla ditta in sede di gara, inclusiva degli elaborati richiesti attestanti la promessa di qualità del servizio, nonché l'elenco dei servizi Integrativi e migliorativi offerti.

Art. 53) Domicilio legale

Il concessionario, per tutta la durata del contratto, elegge il proprio domicilio legale presso la Comunità integrata per anziani di Barrali

Titolo IX NORME FINALI

Art. 54) Leggi e regolamenti

Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto di concessione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia. Il Concessionario e il Comune concorderanno le modalità di gestione della riservatezza dei dati relativi agli utenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Margherita Galasso